

Quanto alla proposta LIFE02 ENV/IT/000087, benché essa abbia superato i criteri di selezione, il punteggio ottenuto non è risultato sufficientemente alto, rispetto a quello di altre proposte, per ammetterla al cofinanziamento. Il proponente è stato informato con lettera della Commissione del 2 settembre 2002.

Il comune di Firenze non ha presentato alcuna proposta nel 2000 e nel 2003.

(2004/C 78 E/0908)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3762/03
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(11 dicembre 2003)

Oggetto: Procedure avviate dalla Commissione contro la Grecia per la violazione della legislazione comunitaria nel settore delle telecomunicazioni

A una recente interrogazione sulla fornitura del servizio ADSL in Grecia (E-3072/03) ⁽¹⁾ il Commissario competente ha risposto che tale paese «non ha ancora recepito nella legislazione nazionale il nuovo quadro comunitario (regolamentare per le comunicazioni elettroniche)» e che la Commissione «è informata dei lenti progressi nella fornitura di servizi a banda larga in Grecia». Essa riferisce quindi di «aver avviato nei confronti della Grecia le procedure per la violazione della mancata comunicazione dei provvedimenti di recepimento». Per quanto riguarda la limitata differenza esistente tra prezzi all'ingrosso e prezzi al dettaglio nella fornitura di linee ADSL, la Commissione precisa che segue con attenzione il caso e che, nell'eventualità in cui il comportamento dell'Ente per le telecomunicazioni di Grecia (OTE) fosse incompatibile con gli obblighi che incombono a norma dell'articolo 82 del Trattato CE, «o avvierebbe le procedure per la violazione ... o eserciterebbe i poteri che le derivano dalle regole di concorrenza previste dal Trattato CE».

Può la Commissione chiarire:

1. quando ha avviato le procedure contro la Grecia per la violazione della mancata comunicazione dei provvedimenti di recepimento nel diritto interno, quali scadenze ha posto al governo greco e quali provvedimenti prevede di adottare nel caso in cui la Grecia non rispettasse tali scadenze;
2. quando prevede di adottare una decisione riguardo al comportamento dell'OTE circa la differenza esistente tra prezzi all'ingrosso e prezzi al dettaglio e quali provvedimenti prevede di adottare in caso di violazione della legislazione comunitaria sulla concorrenza?

⁽¹⁾ V. pag. 218.

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(3 febbraio 2004)

1. La Commissione ha avviato quattro procedimenti d'infrazione contro la Grecia, in particolare per mancato recepimento della direttiva quadro ⁽¹⁾, della direttiva servizio universale ⁽²⁾, della direttiva autorizzazioni ⁽³⁾ e della direttiva accesso ⁽⁴⁾. A tale proposito, il 6 ottobre 2003 la Commissione ha inviato alla Grecia quattro lettere di costituzione in mora (LCM), fissando per la risposta un termine di due mesi (fino al 6 dicembre 2003) per la risposta. In risposta, la Grecia ha recentemente comunicato alla Commissione che il ministero ha già preparato un disegno di legge a seguito di una consultazione pubblica. Tuttavia le preoccupazioni espresse dalla Commissione nelle lettere di costituzione in mora non sono state alleviate dalle risposte della Grecia e, considerata la situazione, la Commissione ha deciso di procedere alla fase successiva del procedimento d'infrazione e inviare pareri motivati alla Grecia.

La Commissione ha reso note informazioni pertinenti sul procedimento in questione in due comunicati stampa diramati l'8 ottobre 2003 e il 17 dicembre 2003 ⁽⁵⁾, nonché nella Nona relazione sull'attuazione ⁽⁶⁾, recentemente pubblicata.

2. L'organismo greco di controllo, la Commissione nazionale delle Comunicazioni e della Posta (EETT), è in linea di massima responsabile per la revisione delle tariffe applicate dall'OTE, fra l'altro accertando che nessuna delle parti interessate pratichi una compressione dei prezzi. Nella sua comunicazione sull'Accesso ⁽⁷⁾ la Commissione ha già fornito alle autorità nazionali di regolamentazione orientamenti in

materia di controllo su eventuali compressioni dei prezzi (cfr. in particolare i paragrafi 117 e 118). Le ANR di altri Stati membri hanno già eseguito verifiche in linea con quanto stabilito da tale comunicazione, in particolare sui mercati dell'architettura delle reti e dei protocolli di rete (xDSL). Spetta in primo luogo alle ANR indagare su eventuali comportamenti anticoncorrenziali da parte degli operatori, dato che, come noto, esse sono dotate di tutti i poteri necessari. La Commissione, dal canto suo, esamina gli eventuali reclami ufficiali presentati da terzi da cui risultino eventuali infrazioni delle norme comunitarie di concorrenza. Fino ad oggi non è stato ricevuto alcun reclamo in tal senso.

-
- (¹) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002.
- (²) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002.
- (³) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002.
- (⁴) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002.
- (⁵) IP/03/1356 e IP/03/1750.
- (⁶) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2003) 715 def.), relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'UE.
- (⁷) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni — Quadro normativo, mercati rilevanti e principi, GU C 265 del 22.8.1998.
-

(2004/C 78 E/0909)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3776/03

di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(5 dicembre 2003)

Oggetto: GAAP USA

La Commissione può chiarire se al CESR è stato chiesto di dare una risposta su quello che ritiene siano i requisiti tecnici di contabilità equivalenti nella sua consulenza sulle misure d'attuazione del Livello 2 per la direttiva Prospectus (2003/71/CE (¹)) articolo 20, paragrafo 3 e sezione 4.2 del mandato della Commissione del 7 febbraio 2003 (CESR 03-038)?

Data la tendenza preoccupante delle società asiatiche che guardano all'Asia piuttosto che ai mercati dell'UE in mancanza di chiarimento della politica UE, la Commissione può dichiarare chiaramente la sua intenzione di riconoscere il GAAP USA equivalente agli emittenti non UE?

(¹) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(28 gennaio 2004)

Nel primo mandato provvisorio trasmesso al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAEVM) il 18 marzo 2002, la Commissione ha chiesto una consulenza in merito al contenuto preciso dei prospetti. L'articolo 7 e le misure di esecuzione da esso contemplate stabiliscono le informazioni minime che tutti gli emittenti, dell'Unione e di paesi terzi, sono tenuti ad includere nei prospetti elaborati in ottemperanza alle disposizioni comunitarie. Quanto emerso da tale consultazione potrebbe inoltre avere eventuali riflessi sulle misure di attuazione dell'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva relativa al prospetto (2003/71/CE) da pubblicare per l'offerta pubblica (¹). Dette misure d'attuazione devono regolare la questione delle informazioni finanziarie che gli emittenti di paesi terzi sono tenuti a fornire in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, già oggetto della direttiva 2001/34/CE (²).